SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 dicembre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2013, n. **134**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento CE n. 2023/2006;

Visto il regolamento CE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, n. 139, recante integrazioni al citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato;

Vista la pubblicazione dei primi pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sicurezza dei processi di riciclo e la richiesta di una impresa volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato nella produzione di contenitori destinati al contatto con alimenti;

Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 gennaio 2013;

Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 11 aprile 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modifiche, l'articolo 13-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art.13-ter

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 è consentita la produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato a condizione che:

a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto e dalla normativa comunitaria vigente;

b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento CE n. 1935/2004;

c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE n. 282/2008.

2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.

3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o commercializzate in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato, indicando il numero di Registro di cui al comma 1, lettera *c)*».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6, del regolamento CE n. 282/2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2013

Il Ministro: LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 270

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.

Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.

Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011.

La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente :

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

Il decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.37 del 14 febbraio 2006.

Il decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2010, n. 113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2010.

Il decreto del Ministro della Salute 9 luglio 2012, n. 139 (Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2012.

Il testo dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.”.

Note all’art. 2:

Per i riferimenti del Regolamento CE n. 282/2008, si veda nelle note alle premesse.

13G00178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 novembre 2013.

Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Visto l’art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l’art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all’andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l’art. 6 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981 n. 1488; 24 novembre 1983 n. 2561; 19 novembre 1985 n. 1691; 13 novembre 1987 n. 1554; 24 novembre 1989 n. 1734; 25 novembre 1991 n. 44; 10 novembre 1993 n. 287; 28 novembre 1995 n. 131; 28 novembre 1997 n. 241; 21 dicembre 1999 n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 è stata rivalutata per il biennio:

1° gennaio 1982 – 31 dicembre 1983 in L. 6.052;
1° gennaio 1984 – 31 dicembre 1985 in L. 8.031;
1° gennaio 1986 – 31 dicembre 1987 in L. 9.500;
1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1989 in L. 10.516;
1° gennaio 1990 – 31 dicembre 1991 in L. 11.767;
1° gennaio 1992 – 31 dicembre 1993 in L. 13.261;
1° gennaio 1994 – 31 dicembre 1995 in L. 14.521;
1° gennaio 1996 – 31 dicembre 1997 in L. 15.944;
1° gennaio 1998 – 31 dicembre 1999 in L. 16.677;
1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001 in L. 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l’art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall’art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in € 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall’art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l’art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all’art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in € 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, con il quale è stata determinata, ai sensi dell’art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell’art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell’art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 pari ad € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell’art. 3 della

legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 pari ad € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010 n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000kW detta misura è stata aggiornata ad € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Vista la nota in data 12 novembre 2013 n. 63031 dell'Istituto Centrale di Statistica con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi (già indici del costo della vita), nel periodo di ottobre 2011 – ottobre 2013, è stata pari al + 3,4 %;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, da € 22,13 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM) a € 22,88 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, è elevata per il biennio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, da € 29,40 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM) a € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 22 novembre 2013

Il direttore generale: PERNICE

13A09794

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2013.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2007/2014, 1° settembre 2008/2015 e 1º marzo 2010/2017, relativamente alle cedole con decorrenza 1° settembre 2013 e scadenza 1º marzo 2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 40456 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.434.283.000,00;

n. 84245 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.648.625.000,00;

n. 15239 del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2010, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2010, attualmente in circolazione per l'importo di euro 7.865.301.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per il calcolo del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° settembre 2013 e scadenza 1° marzo 2014;

Vista la lettera n. 0790498/13 del 28 agosto 2013 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° settembre 2013, relative ai suddetti certificati di credito.

Decreta:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 2014, è accertato nella misura dello:

0,59% per i CCT 1° marzo 2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 14;

0,59% per i CCT 1° settembre 2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 11;

0,59% per i CCT 1° marzo 2010/2017 (codice titolo IT0004584204), cedola n. 8.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2013

Il direttore: CANNATA

13A09941

DECRETO 28 novembre 2013.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 18 novembre 2013, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2012, n. 99912, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del tesoro, con la quale il direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 398/2003;

Vista la nota n. 81117 del 14 novembre 2013 del dipartimento del tesoro direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 18 novembre 2013 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 81988 del 18 novembre 2013 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 18 novembre 2013 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 21 novembre 2013 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 18 dicembre 2012, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 3,50% 2 settembre 2013/1 dicembre 2018 cod. IT0004957574 per l'importo nominale di euro 3.310.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 103,974 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 3,00% 15 aprile 2015 cod. IT0004568272 per nominali euro 712.620.000,00 al prezzo di euro 102,86;

BTP 3,00% 15 giugno 2015 cod. IT0004615917 per nominali euro 644.021.000,00 al prezzo di euro 103,00;

BTP 2,75% 1 dicembre 2015 cod. IT0004880990 per nominali euro 951.373.000,00 al prezzo di euro 102,95;

CCTeu 15 dicembre 2015 cod. IT0004620305 per nominali euro 908.574.000,00 al prezzo di euro 99,73;

CCTeu 15 ottobre 2017 cod. IT0004652175 per nominali euro 164.798.000,00 al prezzo di euro 96,84.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 18 novembre 2013 (regolamento 21 novembre 2013), è la seguente:

titolo emesso	Importo nominale in circolazione
BTP 3,50% 02.09.2013/01.12.2018 (IT0004957574)	14.075.140.000,00
titoli riacquistati	
BTP 3,00% 15.01.2010/15.04.2015 (IT0004568272)	19.121.867.000,00
BTP 3,00% 15.06.2010/15.06.2015 (IT0004615917)	17.998.449.000,00
BTP 2,75% 01.12.2012/01.12.2015 (IT0004880990)	14.915.560.000,00
CCTeu 15.06.2010/15.12.2015 (IT0004620305)	16.419.942.000,00
CCTeu 15.10.2010/15.10.2017 (IT0004652175)	15.481.488.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A09942

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Campania, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma l, lettera *e)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67";

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: "le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione.

All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto-legge 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato applicato proporzionalmente all'importo – previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro), la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Campania la somma di € 18.376.603,58;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria";

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla Regione Campania con nota prot. n. 12440 del 13 maggio 2013, di utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. 3295 del 17 giugno 2013, con la quale la regione Campania fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 12735 del 15 maggio 2013;

Visto i documenti SIVEAS prot. n. 198 del 16 maggio 2013 e prot. n. 263 del 17 giugno 2013, con i quali il Commissario ad Acta con decreto n. 47 del 15 maggio 2013 approva il Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e il Sub-Commissario trasmette la nota n. 3295 del 17 giugno 2013 contenente le integrazioni al testè citato D.C.A. n. 47/2013 richieste da questo Ministero;

Preso atto che il programma definitivo, presentato con la nota di cui al punto precedente, prevede la realizzazione degli interventi denominati:

1) "Lavori di riconversione ed adeguamento a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari della RSA di San Nicola Baronia (AV)", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.070.001,38;

2) "Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel comune di Arpaise (BN), già adibito a SIR, da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.222.999,60;

3) "Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel comune di Calvi Risorta (CE), da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.368.052,25;

4) "Lavori di costruzione, nel comune di Francolise (CE) di un edificio da destinare a struttura residenziale extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 3.842.549,55;

5) "Lavori di ristrutturazione, adeguamento e consolidamento strutturale dell'edificio sito in Napoli denominato "Gesù e Maria" per la realizzazione di una struttura residenziale di 20 posti letto per il superamento degli OPG", per un importo a carico dello Stato di € 3.300.000,75;

6) "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico di un fabbricato sito nel comune di Acerra (NA) da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli OPG", per un importo a carico dello Stato pari ad € 2.350.000,75;

7) "Lavori di costruzione, nel comune di Cicciano (NA) di un edificio da destinare a struttura residenziale extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 3.400.000,60;

1) "Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel comune di Capaccio (SA), già adibito a RSA, da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di

20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.822.998,70;

Acquisito, verbale prot. n. 124008984 del 1° luglio 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012;

Acquisito il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 20858 dell'11 settembre 2013, sull'importo pari a € 18.376.603,58, da assegnare alla Regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2012, il programma presentato dalla Regione Campania, che prevede la realizzazione degli interventi denominati:

1) "Lavori di riconversione ed adeguamento a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari della RSA di San Nicola Baronia (AV)", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.070.001,38;

2) "Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel comune di Arpaise (BN), già adibito a SIR, da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.222.999,60;

3) "Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel comune di Calvi Risorta (CE), da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.368.052,25;

4) "Lavori di costruzione, nel comune di Francolise (CE) di un edificio da destinare a struttura residenziale extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 3.842.549,55;

5) "Lavori di ristrutturazione, adeguamento e consolidamento strutturale dell'edificio sito in Napoli denominato "Gesù e Maria" per la realizzazione di una struttura residenziale di 20 posti letto per il superamento degli OPG", per un importo a carico dello Stato di € 3.300.000,75;

6) "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico di un fabbricato sito nel comune di Acerra (NA) da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli OPG", per un importo a carico dello Stato pari ad € 2.350.000,75;

7) "Lavori di costruzione, nel comune di Cicciano (NA) di un edificio da destinare a struttura residenziale extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 3.400.000,60;

8) "Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel comune di Capaccio (SA), già adibito a RSA, da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.822.998,70. Il programma, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

1) Decreto del Commissario ad Acta n. 47 del 15 maggio 2013 (pagine n. 5);

2) Programma per la realizzazione delle strutture sanitarie (pagine n. 17).

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnata alla Regione Campania la somma di € 18.376.603,58 per lo svolgimento del programma di realizzazione dei n. 8 interventi di cui all'art. 1.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Campania trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dei n. 8 interventi di cui all'art. 1.

2. La Regione Campania dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Campania dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Campania dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale, *saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.*

13A09810

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Liguria, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma l, lettera *e)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67";

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: "le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto-legge 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e "accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 curo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato di applicato proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Liguria la somma di € 5.655.515,38;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria";

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla Regione Liguria con nota prot. n. 9734 del 12 aprile 2013, per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 28 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 77870 del 15 maggio 2013 e la successiva nota integrativa prot. n. 104176 del 26 giugno 2013, con la quale la regione Liguria fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 11678 del 7 maggio 2013, approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 711 del 21 giugno 2013;

Preso atto che il programma definitivo, presentato con le note di cui al punto precedente, prevede:

La realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Calice al Cornoviglio (SP)", per un importo a carico dello Stato di € 3.893.100,00,

La determinazione di una quota residuale pari a e 1.762.415,38 che sarà destinata dalla Regione al potenziamento dell'attività distrettuale psichiatrica, come previsto dal decreto-legge n. 24/2013 convertito in legge n. 57/2013;

Acquisito, verbale prot. n. 123996571 del 1° luglio 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012;

Dato atto il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a € 1.762.415,38 per la realizzazione degli interventi che saranno successivamente proposti dalla regione Liguria per incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento;

Acquisito prot. n. 20858 dell'11 settembre 2013, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo pari a € 3.893.100,00, da assegnare alla Regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2012, il programma presentato dalla Regione Liguria che prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari — Calice al Cornoviglio (SP)", per un importo a carico dello Stato di € 3.893.100,00. Il programma, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

1. D.G.R. n. 364 del 28 marzo 2013
2. D.G.R. n. 711 del 21 giugno 2013.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnata alla Regione Liguria la somma di € 3.893.100,00 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari — Calice al Cornoviglio (SP)".

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Liguria trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari Calice al Cornoviglio (SP)".

2. La Regione Liguria dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Liguria dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Liguria dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuto collaudo degli stessi.

Art. 4.

Il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a € 1.762.415,38, per la realizzazione degli interventi che saranno successivamente proposti dalla regione Liguria per incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale*, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.*

13A09811

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Emilia Romagna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma l, lettera *e)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67";

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: "le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trenta e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109. della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto-legge 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge, 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato di applicato proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Emilia Romagna la somma di € 9.984.338,02;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria";

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 85954 del 5 aprile 2013, per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. 132579 del 30 maggio 2013, con la quale la regione Emilia Romagna fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 11677 del 7 maggio 2013;

Preso atto che il programma definitivo, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 10 settembre 2013, prevede:

La realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza — Azienda USL di Reggio Emilia", per un importo a carico dello Stato di € 6.989.036,61;

La determinazione di una quota residuale pari a € 2.995.301,41, che sarà utilizzata per la realizzazione di interventi presso altre strutture sanitarie regionali rientranti nel programma di attività volte ad incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento, come previsto dal decreto-legge n. 24/2013 convertito in legge n. 57/2013;

Acquisito, verbale prot. n. 122933773 del 7 giugno 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012;

Dato atto che il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a € 2.995.301,41, per la realizzazione degli interventi che saranno successivamente proposti dalla Regione Emilia Romagna per incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento;

Acquisito, prot. n. 16583 del 15 luglio 2013, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo pari a € 6.989.036,61, da assegnare alla Regione Emilia Romagna;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2012, il programma presentato dalla Regione Emilia Romagna che prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza — Azienda USL di Reggio Emilia", per un importo a carico dello Stato di € 6.989.036,61. Il programma, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

1. Deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 10 settembre 2013,
2. Progetto preliminare (37 pagine),
3. Integrazione alla Relazione sanitaria (5 pagine).

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4 bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnata alla Regione Emilia Romagna la somma di € 6.989.036,61 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza — Azienda USL di Reggio Emilia".

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Emilia Romagna trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza — Azienda USL di Reggio Emilia".

2. La Regione Emilia Romagna dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Emilia Romagna dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Emilia Romagna dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuto collaudo degli stessi.

Art. 4.

Il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a € 2.995.301,41, per la realizzazione degli interventi che saranno successivamente proposti dalla regione Emilia Romagna per incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale*, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.*

13A09812

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Calabria, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183 e 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del DL n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del DL n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato di applicato proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del DL n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Calabria la somma di € 6.572.522,29;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla Regione Calabria con nota prot. n. 132114 del 17 aprile 2013, per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012;

Viste le note del 5 luglio 2013 e del 5 agosto 2013, prot. n. 258867, con le quali la regione Calabria fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 11685 del 7 maggio 2013;

Visti i documenti SIVEAS prot. n. 314 del 2 agosto 2013 e prot. n. 357 del 12 agosto 2013, con i quali il Commissario ad acta con decreto n. 99 del 9 luglio 2013 approva il Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e il subcommissario trasmette la nota n. 265677 del 12 agosto 2013 contenente le integrazioni al testè citato D.C.A. n. 99/2013 richieste da questo Ministero;

Preso atto che il programma definitivo, approvato con il decreto di cui al punto precedente, prevede la realizzazione degli interventi denominati:

«R.E.M.S. di Girifalco», per un importo a carico dello Stato di € 5.890.000,00;

«Struttura residenziale di Santa Sofia di Epiro», per un importo a carico dello Stato di € 682.522,28;

Acquisito, verbale prot. n. 126566195 del 2 settembre 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della Programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012;

Acquisito il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 20858 dell'11 settembre 2013 sull'importo pari a € 6.572.522,28, da assegnare alla Calabria;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma presentato dalla Regione Calabria, che prevede la realizzazione degli interventi denominati:

«R.E.M.S. di Girifalco» per un importo a carico dello Stato di € 5.890.000,00;

«Struttura residenziale di Santa Sofia di Epiro» per un importo a carico dello Stato di € 682.522,28. Il programma, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

1. DPGR-CA n. 99 del 9 luglio 2013 (n. 29 pagine);

2. note del 5 agosto 2013, prot. n. 258867 e del 12 agosto 2013, prot. n. 265667 (n. 2 pagine).

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183 e 24 dicembre 2012, n. 228, è assegnato alla Calabria l'importo di € 6.572.522,28 per lo svolgimento del programma di realizzazione degli interventi denominati:

«RE.M.S. di Girifalco» per un importo a carico dello Stato di € 5.890.000,00 ;

«Struttura residenziale di Santa Sofia di Epiro» per un importo a carico dello Stato di € 682.522,28.

Art. 3.

1. La Regione Calabria - trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione degli interventi denominati:

«R.E.M.S. di Girifalco»;

«Struttura residenziale di Santa Sofia di Epiro».

2. La Regione Calabria dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Calabria dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Calabria dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori e dell'avvenuto collaudo degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale*, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.*

13A09813

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2013.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.

1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domanda presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Considerato concluso il procedimento per l'iscrizione delle varietà al registro nazionale in seguito all'invio della quietanza attestante l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'esecuzione delle prove necessarie all'accertamento degli specifici requisiti varietali;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo

anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Frumento tenero

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14408	Catullo	Semetica Srl – Montevarchi (AR)
14409	Caronte	Semetica Srl – Montevarchi (AR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A09795

DECRETO 7 novembre 2013.

Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali di portainnesto nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, sono iscritte nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive le varietà ortive sotto elencate.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Solanum torvum Sw.	Hugo	3540	Akira seeds SL
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne	Kimono	3541	Akira seeds SL

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A09796

DECRETO 7 novembre 2013.

Rettifica dei decreti del 18 febbraio 2013, 8 marzo 2013 e 9 settembre 2013 relativi all'iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visti i decreti ministeriali n. 3021 del 18 febbraio 2013, n. 4646 dell'8 marzo 2013 e n. 17580 del 9 settembre 2013 recanti l'iscrizione di quattro varietà di portainnesti di piante ortive, appartenenti alla specie Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne, al relativo registro nazionale;

Ritenuta la necessità di modificare i citati decreti ministeriali nella parte inerente l'indicazione del classificatore della specie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 d.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

I decreti ministeriali n. 3021 del 18 febbraio 2013, n. 4646 dell'8 marzo 2013 e n. 17580 del 9 settembre 2013, di cui alle premesse, sono modificati come segue: nella tabella di cui all'articolo unico la specie «Cucurbita maxima Duchense x Cucurbita moschata Duchense» è sostituita con «Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A09804

DECRETO 18 novembre 2013.

Riconoscimento dell'Istituto Marchigiano di tutela vini e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE)

n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata in data 16 maggio 2011 dall'Istituto Marchigiano di tutela vini, con sede legale in Jesi, Viale dell'Industria n. 5, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona», per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «I terreni di Sanseverino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio» e per la IGT «Marche»;

Considerato che le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona», le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «I terreni di San Severino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio» e la IGT «Marche» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto dell'Istituto Marchigiano di tutela vini alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che l'Istituto Marchigiano di tutela vini ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con note Prot. n. S21/2013/72235 e Prot. n. S21/2013/77027, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni citate;

Considerato che l'Istituto Marchigiano tutela vini non ha invece dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «I Terreni di Sanseverino»;

Considerato che con riferimento alla IGT «Marche» non è possibile procedere al conferimento dell'incarico all'Istituto Marchigiano di tutela vini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione e cura generale degli interessi di tale denominazione

in quanto non sono disponibili i dati certificativi, relativi agli ultimi due anni della produzione certificata, richiesti per la rappresentatività del Consorzio;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento dell'Istituto Marchigiano di tutela vini ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi unicamente alle DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» ed alle DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio», con esclusione della DOC «I Terreni di San Severino» e della IGT «Marche»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Marchigiano di tutela vini è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Art. 2.

1. Lo statuto dell'Istituto Marchigiano di tutela vini con sede legale in Jesi (Ancona), Viale dell'Industria n. 5, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona», «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio».

Art. 3.

1. L'Istituto Marchigiano di tutela vini non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona», «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A09798

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Socio servizi Vercelli società cooperativa in sigla Socio servizi Vercelli soc. coop.», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 13 giugno 2013, n. 46/13, del Tribunale di Novara con la quale è stato dichiarato lo sta-

to d'insolvenza dalla società cooperativa «Socio Servizi Vercelli Società Cooperativa in sigla Socio Servizi Vercelli Soc. Coop.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta del 5 agosto 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Socio Servizi Vercelli Società Cooperativa in sigla Socio Servizi Vercelli Soc. Coop.», con sede in Novara (codice fiscale 01853410023) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Nada, nato a Torino il 30 dicembre 1962, e ivi domiciliato in via Pinasca n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09548

DECRETO 30 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Giunco società cooperativa sociale», in Marsciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 settembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 2 ottobre 2012, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Giunco società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 3 agosto 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che nel termine assegnato alle parti per l'intervento nel procedimento, il legale rappresentante ha proposto controdeduzioni senza documentare i fatti addotti a sostegno delle stesse;

Vista la proposta del 5 agosto 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Giunco società cooperativa sociale», con sede in Marsciano (PG) (codice fiscale 02535460543) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Marchese, nato a Catanzaro l'11 luglio 1977, e domiciliato in Perugia, via G.B. Pontani n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09550

DECRETO 30 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Verbania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 18 aprile 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 7 maggio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Insieme società cooperativa sociale onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 4 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 5 agosto 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Insieme società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Verbania (VB) (codice fiscale 01170030033) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Mella, nato a Novara il 6 luglio 1969, e domiciliato in Omegna (VB), via De Angeli n. 55.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09551

DECRETO 30 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Asso Medio Adriatico società cooperativa agricola», in San Benedetto del Tronto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 28 novembre 2011 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 13 aprile 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Asso Medio Adriatico Società Cooperativa Agricola»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Asso Medio Adriatico Società Cooperativa Agricola» con sede in San Benedetto del Tronto (AP) (codice fiscale 00981030679) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Arrigo Silvestri, nato ad Ascoli Piceno 11. gennaio 1970 e domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP), via Carso, n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09552

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Audace società cooperativa», in Orbassano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 31 gennaio 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 11 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Audace società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Regi-

stro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Considerato che il legale rappresentante, con nota pervenuta in data 10 aprile 2013, ha chiesto un breve rinvio dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa senza però, successivamente produrre la documentazione attestante il superamento dello stato di insolvenza richiesto dall'autorità di vigilanza con nota del 18 aprile 2013;

Vista la proposta del 18 luglio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Audace società cooperativa», con sede in Orbassano (Torino) (codice fiscale 09861410018), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Melone, nato a Novara il 1° gennaio 1969, ivi domiciliato in Corso Cavour, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09758

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oltre - società cooperativa sociale in liquidazione», in Rivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 16 gennaio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Oltre – Società Cooperativa Socile in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 13 dicembre 2012 e del successivo verbale di supplemento di verifica, concluso in data 14 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale e alla Camera di Commercio competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 18 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Preso atto che l'associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodaliziio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni perla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oltre – Società Cooperativa Sociale in Liquidazione», con sede in Rivoli (TO) (codice fiscale 07005500017), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Franca Conti, nata a Valenza (AL) il 13 luglio 1962, domiciliata in Alessandria, via Cavour, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09759

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Telecoop società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 gennaio 2013, con la quale Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Telecoop società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 6 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 13 giugno 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni;

Vista la proposta del 18 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Telecoop società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 05899710015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marilena Fantinuoli, nata a Torino il 24 maggio 1951, ivi domiciliata in Via Castellamonte n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09760

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Eclagroup Scrl siglabile Eclagroup Scrl», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 15 marzo 2013 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza dalla società cooperativa «Società cooperativa Eclagroup scrl siglabile Eclagroup scrl»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta del 5 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Eclagroup Scrl siglabile Eclagroup Scrl», con sede in Torino (codice fiscale 09826380017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandra Cavagnetto, nata a Ivrea (Torino) il 10 ottobre 1979, domiciliato in Torino, Corso San Martino n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09761

DECRETO 24 ottobre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edil Servizi società cooperativa», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2013, n. 120/2013, con il quale la società cooperativa «Edil Servizi Società Cooperativa», con sede in Napoli, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Gargano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 7 maggio 2013, pervenuta in data 17 maggio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli il 23 marzo 1957, ivi domiciliato in Via Adolfo Omodeo n. 95, in sostituzione del dott. Giovanni Gargano, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09549

DECRETO 31 ottobre 2013.

Proroga della gestione commissariale della «Fenisor Porfido società cooperativa», in Orta di Atella.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il D.D. 18 ottobre 2012, n. 32/SGC/2012 con il quale la società cooperativa «Fenisor Porfido Società Cooperativa» con sede in Orta di Atella (CE) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi, ed è stato nominato commissario governativo l'avv. Alessandro Nardi;

Visto il D.D. 23 maggio 2013, n. 12/SGC/2013, con il quale la dott.ssa Rossella Marino è stata nominata Commissario Governativo della cooperativa di cui sopra, a seguito della rinuncia all'incarico di commissario governativo, da parte dell'avv. Alessandro Nardi, datata 15 maggio 2013 - prot. n. 0080964;

Considerato quanto illustrato dal Commissario Governativo con la relazione del 18 ottobre 2013, prot. n. 0171113, con la quale il Commissario Governativo chiede un ulteriore proroga, nonché le motivazioni contenute nella relazione di cui sopra, che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di proseguire le operazioni necessarie per la regolarizzazione della gestione, così come esposto nell'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Fenisor Porfido Società Cooperativa» con sede in Orta di Atella (CE) C.F. 02438800613, è prorogata, a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto, sino al 30 giugno 2014.

Art. 2.

Alla dott.ssa Rossella Marino, nata a Caserta il 24 maggio 1982, domiciliata a Caserta, via Renato Iaselli n. 3, sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il periodo di gestione commissariale indicato all'art. 1.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09547

DECRETO 31 ottobre 2013.

Proroga della gestione commissariale della «Nuovo Sud 2 – Soc. coop. a resp. lim. – S.c.r.l.», in Bellizzi.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il d.d. del 23 ottobre 2012 n. 36/SGC/2012 con il quale la società cooperativa "Nuovo Sud 2 – Soc. Coop. a resp. lim. – S.c.r.l." con sede in Bellizzi (Salerno), è stata

posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi, ed è stato nominato Commissario Governativo il prof. avv. Sergio Perongini;

Considerato quanto illustrato dal Commissario Governativo con la relazione del 22 ottobre 2013 – prot. n. 0172750 con la quale il Commissario Governativo chiede un ulteriore proroga, nonché le motivazioni contenute nella relazione di cui sopra, che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di proseguire le operazioni necessarie per la regolarizzazione della gestione, così come esposto nell'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della soc. coop. " Nuovo Sud 2 - Soc. Coop. a resp. lim. - S.c.r.l." con sede in Bellizzi (Salerno), C.F. 02438990653, è prorogata, a decorrere dalla data di scadenza del decreto direttoriale n. 36/SGC/2012 del 23 ottobre 2012, sino al 31 marzo 2014.

Art. 2.

Al prof. avv. Sergio Perongini, con studio in Salerno - via D. Coda, 8 - sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario Governativo, con il decreto direttoriale n. 36/SGC/2012 del 23 ottobre 2012, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il periodo di gestione commissariale indicato all'art. 1.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09553

DECRETO 11 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Exodus società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 ottobre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Exodus Società Cooperativa Sociale - Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 15 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 29 ottobre 2013, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Exodus Società Cooperativa Sociale - Onlus in liquidazione», con sede in Brescia (codice fiscale 02873440172), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Picchieri, nato a Brescia il 10 luglio 1955, domiciliato in Bedizzole (Brescia), Via 4 Novembre n. 5/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09762

DECRETO 11 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuovameccanici Uniti società cooperativa di lavoro», in Massarosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 12 aprile 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «La Nuovameccanici Uniti società cooperativa di lavoro» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 29 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 settembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avviti del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 28 ottobre 2013, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuovameccanici Uniti società cooperativa di lavoro», con sede in Massarosa (Lucca) (codice fiscale 00140590464) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l'avv. Ida Antonacci, nata a Portici (Napoli) il 17 ottobre 1974, domiciliata in Lucca, via di Poligio, n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09763

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 novembre 2013.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto. (Ordinanza n. 135).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 26 novembre 2013;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente del Servizio protezione civile della regione Puglia è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, a cui è riconosciuto un compenso parametrato al 15% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'Amministrazione di appartenenza, può avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Puglia, nonché della collaborazione degli Enti locali della regione medesima.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli Enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in euro 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di

sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013, nel limite massimo di euro 7.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, alla predisposizione di un piano di impiego delle ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, delle amministrazioni di cui al comma 1, necessarie per assicurare le attività di cui alla presente ordinanza, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Deroghe

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 6.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione di cui all'articolo 5, comma 2, lett. d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*

1. Il Commissario delegato di cui all'articolo 1 è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 10.

Art. 7.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 8.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)*, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 10.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'articolo 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 11.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

ALLEGATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto.

Allegato tecnico all'OCDPC

Introduzione

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 10 dell'Ordinanza.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A *"analitica tecnico economica"* in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale Soggetto Attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc…). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc…), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc….).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dell'Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.

2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di *"Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di *"Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;

- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;

- una descrizione dei danni riscontrati;

- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;

- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;

- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

4. Relazione conclusiva

Il Commissario Delegato in attuazione dell'articolo 10 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

SCHEDA A
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

Comune di: ____Provincia:_______________

Località/Indirizzo/Uso:
____
____
____

SOGGETTO DICHIARANTE:____

SOGGETTO ATTUATORE:____

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:
____
____
____
____

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA' DELL'INTERVENTO:
____
____
____
____

D) STATO PROGETTUALE:

- ☐ Stima sommaria
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☐ Progetto Esecutivo

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

COSTO STIMATO: **EURO______________**
(in lettere €____)
Quota di coofinanziamento EURO______________ Fondi______________________________

☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

DATA________________________

Il rappresentante
dell'Amministrazione Competente

____

VISTO:

Il Commissario Delegato

____

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

SCHEDA B
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

REGIONE ……………

EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ____________________________________PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ___________________

residente a
________________________CAP________Indirizzo_____________________________________

Tel. ___________________; Cell. _____________________; Fax. ______________________

codice fiscale____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza ____ n. civico: _____;

località: ________________________________CAP________

L'immobile è

☐ di proprietà ☐ in comproprietà
(nome del comproprietario:_______________________________)

☐ altro diritto reale di godimento (specificare:___________________________________)

☐ in locazione ☐ altro diritto personale di godimento

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

(nome del/i proprietario/i:____)

☐ parte comune condominiale

ed è

☐ abitazione principale

☐ abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i:__________________________________)

☐ locato (nome del locatario:____)

☐ non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare:_____________________)

è stato:

☐ **distrutto**

☐ **dichiarato inagibile**

☐ **danneggiato**

☐ **danneggiato e ristrutturato (○ in parte - ○ totalmente)**

e che lo stesso:

☐ è stato evacuato dal _____________ al ____________

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

- o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- o a spese proprie

☐ non è stato evacuato

Descrizione sommaria dell’immobile

tipologia strutturale:

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro* *(specificare)* ______________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicato: _________________________

n. piani occupati dall'immobile: _________________________

superficie abitabile: mq _________________________

superficie balconi, terrazze e pertinenze *(cantine, sottotetti, box, etc…): mq*_______________________

n. stanze e vani accessori: ____________________________

note:____

____

____

____

____

____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

___

3) che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

- TOT. EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

*Data*___________ *Firma del dichiarante*_________________

Documentazione allegata:

- ☐ documentazione fotografica
- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
- ☐ altro ____

____

____

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

SCHEDA C
Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ___________________________________PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ___________________

residente a
_________________________CAP________Indirizzo_______________________________________

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. _______________________

codice fiscale____

In qualità di rappresentante dell'Impresa
____
(forma giuridica______________________________), costituita il________/_________/_________
Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ____
N. di iscrizione____
(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)
partita I.V.A. n. ____

Descrizione attività
____
____
____
____
____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell'immobile nel Comune di

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

____Prov. ______

CAP________Indirizzo____

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. _______________________

- ☐ di proprietà dell'impresa
- ☐ in locazione (nome del proprietario:___________________________________)
- ☐ utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario:_________________________________)
- ☐ parte comune condominiale

è stata:

- ☐ **distrutta**
- ☐ **dichiarata inagibile**
- ☐ **danneggiata**
- ☐ **danneggiata e ristrutturata (○ in parte - ○ totalmente)**

e che la stessa:

☐ è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) ____

il ______________ con esito ____

☐ è stata evacuata dal _____________ al ____________
(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

- o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- o a spese proprie

☐ non è stata evacuata

Descrizione sommaria dell'immobile

tipologia strutturale:

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro* *(specificare)* ____________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività: ________________________

n. piani occupati dall'attività: ________________________

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

superficie coperta: *mq* ________________________

superficie esterna: *mq*________________________

note:____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

3) che da una prima sommaria valutazione:

- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

A) TOT. EURO ___________(in lettere €____)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere complessivamente quantificato in:

B) EURO_____________(in lettere €____)

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO_____________(in lettere €____)

TOTALE DANNO (A+B+C):

EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

*Data*___________ *Firma del dichiarante*_________________

Documentazione allegata:

☐ documentazione fotografica

TABELLA A - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

Generalità Immobile							Progetto				Finanziamento			Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Comune	PR	Indirizzo	Uso	Soggetto Dichiarante	Soggetto attuatore	Titolo Intervento	Stato Progettuale	Costo Stimato (€)	Quota Coofinanz. (€)	Fondi (€)	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5 anni

TABELLA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive																
Generalità attività economica produttiva							Stato attuale della sede dell'attività				Ripristino				Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Sede dell'attività ubicata nel Comune	PR	Indirizzo sede attività	la sede è	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino Strutturale/funzionale (€)	Fabbisogno per ripristino macchinari/attrezz. (€)	Fabbisogno per acquisto merci danneggiate (€)	**Costo Totale Danno (€)**	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5

13A09833

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 novembre 2013.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare l'assistenza alla popolazione della Repubblica delle Filippine colpita dal tifone Haiyan il giorno 8 novembre 2013. (Ordinanza n. 136).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 con cui è stato dichiarato, fino al 14 gennaio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del tifone Haiyan che ha colpito il territorio della Repubblica delle Filippine il giorno 8 novembre 2013;

Vista la Decisione del Consiglio 2007/779/EC, Euratom dell'8 novembre 2007, che ha istituito un meccanismo comunitario di protezione civile;

Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati nonché la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo comunitario, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013, con la quale si è provveduto all'attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarietà internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Repubblica delle Filippine;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 121 del 18 novembre 2013, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza n. 120/2013;

Considerato che le condizioni in cui versano le popolazioni locali e le strutture internazionali impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza sono tali da richiedere il proseguimento della fruizione di parte delle attrezzature dispiegate nel territorio della Repubblica delle Filippine in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* della richiamata ordinanza n. 120/2013;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla donazione alle comunità locali di parte delle attrezzature di cui trattasi, previa ricostituzione della relativa capacità operativa da parte dei rispettivi soggetti proprietari componenti del Servizio Nazionale della protezione civile;

Considerato l'impegno straordinario del personale del Dipartimento della protezione civile nelle attività esercitative e di preparazione all'emergenza di rilievo nazionale poste in essere, in particolare, nel periodo dal 1° settembre al 30 ottobre 2013;

Ritenuto che la richiamata circostanza non è compatibile con l'esigenza di garantire l'adeguata disponibilità di personale idoneo per assicurare, in relazione al presente contesto emergenziale, la necessaria presenza anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, e che devono, conseguentemente, essere adottate specifiche misure per l'assolvimento delle richiamate finalità istituzionali, senza soluzioni di continuità;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1.

Donazione di attrezzature e beni per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni della Repubblica delle Filippine colpite dal tifone Haiyan

1. Per le finalità di cui in premessa è autorizzata la donazione a favore delle popolazioni colpite della Repubblica delle Filippine di attrezzature e beni facenti parte del modulo posto medico avanzato di cui all'art. 2, comma 1, lett. *a)* dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2013, n. 120, necessari ai fini della prosecuzione delle attività di assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

2. Per le finalità di cui in premessa è autorizzata la donazione a favore delle popolazioni colpite della Repubblica delle Filippine di attrezzature e beni facenti parte del modulo di assistenza tecnico-operativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b)* dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2013, n. 120, necessari ai fini della prosecuzione delle attività di assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla donazione delle attrezzature e dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante scambio di note con l'Ambasciata della Repubblica delle Filippine presso la Repubblica italiana.

4. Il responsabile in loco delle attività del modulo di cui al comma 1 procede, conseguentemente, alla verbalizzazione del trasferimento delle attrezzature e dei beni di cui trattasi alle locali autorità all'uopo individuate, in accordo con la predetta Ambasciata.

5. Il funzionario del Dipartimento della protezione civile designato responsabile dell'attività di supporto del modulo di assistenza tecnico-operativa (TAST) di cui al comma 2 procede, conseguentemente, alla verbalizzazione del trasferimento delle attrezzature e dei beni di cui trattasi al coordinatore dell'European Union Civil Protection Team (EUCPT), per la successiva consegna alle locali autorità all'uopo individuate, al termine della missione europea.

6. I soggetti proprietari delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione sono autorizzati al relativo discarico dai relativi inventari.

7. L'importo corrispondente al costo di riacquisto delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione è posto a carico delle risorse di cui all'art. 6 della citata ordinanza n. 120/2013.

Art. 2.

Disposizioni per assicurare il costante presidio delle attività a supporto della gestione emergenziale

1. In considerazione dell'esigenza del Dipartimento della protezione civile di assicurare il massimo impiego del personale per garantire il necessario presidio di quest'ultimo nell'attività di supporto alla gestione della situazione di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 citata in premessa e consentire una adeguata turnazione, composizione e mantenimento del contingente di personale del Dipartimento impiegato nell'ambito delle attività svolte durante tutto l'arco della giornata, anche in orario notturno, sul territorio interessato del suddetto evento emergenziale e presso le funzioni di supporto attivate con provvedimento del Capo del Dipartimento, adottato su proposta del Coordinatore della Struttura di Missione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013, sentiti i Direttori di rispettiva assegnazione, può essere autorizzata, su richiesta degli interessati, in luogo del riposo compensativo, la parziale monetizzazione delle ore di lavoro effettivamente rese, nel periodo dal 1° settembre al 30 ottobre 2013, in eccedenza ai limiti previsti dalla normativa vigente e per le quali è stata già disposta, alla data della presente ordinanza, la contabilizzazione nella banca delle ore di cui all'art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 è posto a carico delle risorse di cui all'art. 6 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120/2013.

3. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2013, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'articolo 22, comma 11, e di cui all'articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A09862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 novembre 2013.

Modalità e condizioni di impiego del medicinale per uso umano «Forsteo» a base di teriparatide. (Determina n. 1069/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;;

Vista la determinazione con la quale la società ELI LILLY NEDERLAND BV ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FORSTEO (teriparatide);

Vista la determinazione n. 234 del 22 febbraio 2013 recante l'applicazione del PHT al medicinale per uso umano "FORSTEO";

Viste le ordinanze del TAR Lazio n. 2598 e 2599 del 3 luglio 2013 con cui è stata sospesa la determinazione AIFA n. 234 del 22 febbraio 2013;

Visto il riesame effettuato dalla Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 7/8/9 ottobre 2013 che ha confermato l'applicazione della distribuzione diretta – PHT;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Inserimento in PHT

Alla specialità medicinale FORSTEO (teriparatide):

Confezione

20 mcg/80 mcl soluzione iniettabile in penna prempita 3 ml 1 penna uso sottocutaneo

AIC N. 035926017/E (in base 10) 128D01 (in base 32)

si applicano, senza ulteriore modifica della classe di rimborsabilità e prezzo, le seguenti modalità e condizioni di impiego:

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 novembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A09863

DETERMINA 21 novembre 2013.

Inserimento del medicinale «idrocortisone» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, quale farmaco alternativo per il «Trattamento della sindrome degli spasmi infantili (sindrome di West)». (Determina n. 1079/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vistoancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerata la carenza della specialità Synacthen Depot (tetracosactide esacetato) comunemente denominato ACTH depot, un farmaco essenziale per il trattamento della sindrome degli spasmi infantili (sindrome di West), da considerare terapia di prima scelta per la cura di questa forma di epilessia;

Atteso che questo farmaco non sarà disponibile in farmacia sino ad aprile 2014 e che, fatto il punto delle terapie alternative a disposizione dei giovani pazienti - compreso l'utilizzo off label dell'idrocortisone, in analogia a quanto avviene anche in altri paesi euro-

pei - è stato stabilito che, in questo momento di carenza, l'ATCH depot potrebbe essere sostituito dallo stesso idrocortisone in compresse;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale «nelle more» della cessazione dello stato di carenza dell'ACTH depot ;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 6, 7, 8 novembre 2013 - Stralcio Verbale n. 19;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale idrocortisone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento della sindrome degli spasmi infantili (sindrome di West)»;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale idrocortisone è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: Trattamento della sindrome degli spasmi infantili (sindrome di West), nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, e con il seguente limite temporale: fino a cessazione della temporanea carenza dell'ACTH.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Denominazione: idrocortisone.

Indicazione terapeutica: Trattamento della sindrome degli spasmi infantili (sindrome di West) Criteri di inclusione: Pazienti affetti dalla sindrome degli spasmi infantili (sindrome di West);

Criteri di esclusione: Infezioni generalizzate da amebe o da funghi, malattie virali e in particolare erpetiche, glaucoma.

Avvertenze particolari: in caso di ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca, alterazioni della funzionalità renale, tubercolosi, ipotiroidismo, malattie virali, e diabete il farmaco va utilizzato dopo attenta valutazione del rischio-beneficio e con monitoraggio dei parametri specifici.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: L'utilizzo di idrocortisone deve prevedere due orari di somministrazione, le ore 8 del mattino e le ore 15, con dosi che corrispondano rispettivamente a 2/3 e 1/3 della dose giornaliera totale. La terapia inizia con 3 mg/Kg/die per tre giorni, 6 mg/Kg/die per altri tre giorni e 9-10 mg/Kg/die. Il raggiungimento delle dosi più elevate può, a giudizio dello specialista, essere evitato se a dosaggi inferiori vi è una positiva risposta clinico-EEGrafica. Il periodo di mantenimento deve essere compreso tra i 10 e 15 giorni, la sospensione deve essere graduale con una riduzione progressiva simile alla titration.

È indispensabile limitare l'apporto calorico, l'assunzione di zucchero e di cloruro di sodio, prediligere alimenti ricchi di potassio e calcio e assicurare adeguata assunzione di proteine.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

PARAMETRI	BASE-LINE	IN CORSO DI TERAPIA
Peso corporeo (kg)		Prima e a 3-6-9-15-30 giorni
Pressione arteriosa (mm/hg)		Controllo giornaliero
Elettroencefalogramma		Prima e a 3-6-9-15-30 giorni
Elettrocardiogramma		Prima e a 6 e 10 giorni
Visita cardiologica		Se alterazioni EKG
Ecocardiogramma		Se alterazioni EKG
Ca (mEq/L)		Prima e a 3-6-9-15-30 giorni
Na (mEq/L)		Prima e a 3-6-9-15-30 giorni
K (mEq/L)		Prima e a 3-6-9-15-30 giorni

13A09865

DETERMINA 22 novembre 2013.

Istituzione della nota Aifa n. 94. (Determina n. 1081/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 Serie generale, e successive determinazioni di modifica ed integrazione, ed, in particolare, la «Nota 13»;

Tenuto conto che la sopra citata Nota 13 prevede che la prescrizione dei Pufa Omega 3 sia a carico del SSN per le seguenti indicazioni:

Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al relativo paragrafo: iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridemie (trattamento di 1° e 2° livello);

Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave per livelli di Trigliceridi ≥ 500 mg/dL;

Ritenuto di dover istituire una Nota Aifa relativa alla prescrizione a carico del SSN degli Omega 3 nei pazienti che hanno sofferto una recente sindrome coronarica acuta, alla luce della proposta avanzata dalla Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) dell'AIFA nella seduta collegiale del 9 e 10 settembre 2013;

Considerato il parere favorevole espresso dalla CTS nella seduta del 7, 8 e 9 ottobre 2013, con il quale approvava la costituzione ed il testo della nuova Nota AIFA per la rimborsabilità dei farmaci N3 PUFA a carico del SSN, limitatamente all'indicazione «prevenzione della morte improvvisa dopo infarto del miocardio», e contraddistinta con il numero 94 ed il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 novembre 2013;

Determina:

Art. 1.

È istituita la Nota AIFA n. 94 riportata nell'allegato 1, che è parte integrante della presente Determinazione.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2013

Il Direttore Generale: PANI

ALLEGATO 1

Nota N. 94

La prescrizione di N3 PUFA* è a carico del SSN solo se rispondente a una delle seguenti condizioni:

** N3 PUFA (con contenuto di EPA+DHA Esteri Etilici 85% minimo pari a 850 mg/g)*	*Ricovero per sindrome coronarica acuta con o senza innalzamento del tratto ST (sindrome coronarica acuta SCA-STE, sindrome coronarica acuta SCA-NSTE)*
	Sofferta sindrome coronarica acuta con o senza innalzamento del tratto ST (sindrome coronarica acuta SCA-STE, sindrome coronarica acuta SCA-NSTE) nei precedenti 90 giorni

SCA-STE=sindrome coronarica acuta con sopraslivellamento del tratto ST;
SCA-NSTE= sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST

Nei pazienti con SCA-STE è necessaria la presenza di:

- *sopraslivellamento del tratto ST di almeno 0.1 mV in almeno due derivazioni contigue o blocco di branca sinistra di recente (<24 ore) insorgenza*
- *alterazioni di biomarcatori indicativi di danno miocardico*

Nei pazienti con SCA-NSTE è necessaria la presenza di:

- *alterazioni di biomarcatori indicativi di danno miocardico*

La durata del ciclo di trattamento rimborsabile è di:
- 12mesi nei pazienti con frazione di eiezione alla dimissione ospedaliera >40%
- 18 mesi nei pazienti con frazione di eiezione <40% alla dimissione ospedaliera.

Background

La presente nota fa riferimento alla definizione della indicazione degli N-3 PUFA nella prevenzione della morte improvvisa nei pazienti che hanno sofferto una recente sindrome coronarica acuta.
La prevenzione della morte improvvisa nei pazienti con recenti sindromi coronariche acute rappresenta un bisogno terapeutico inevaso in quanto nessun trattamento raccomandato per questa condizione clinica si è dimostrato in grado di ridurne la occorrenza nel periodo post-acuto.
Studi clinici hanno dimostrato che la incidenza maggiore di morte improvvisa si concentra nei primi 12-18 mesi dopo un infarto miocardico e che l'incidenza di morte improvvisa è strettamente

correlata al grado di funzione ventricolare sinistra. Nei pazienti con scompenso cardiaco ed in quelli con funzione ventricolare sinistra depressa l'incidenza di morte improvvisa è più elevata.

Evidenze disponibili

Studi condotti alla fine degli anni '80 con farmaci anti-aritmici di classe I in pazienti con un pregresso infarto miocardico hanno dimostrato un aumento della mortalità nei pazienti trattati rispetto al placebo. Gli studi condotti con anti-aritmici di classe III non hanno chiaramente dimostrato efficacia sulla riduzione della mortalità totale ed i loro risultati sulla apparente sicurezza dell'amiodarone sono stati in parte confutati dai dati dello studio VALIANT che ha dimostrato un aumento della mortalità nei pazienti con pregresso infarto miocardico e ridotta funzione ventricolare sinistra che ricevevano amiodarone.

Lo studio GISSI Prevenzione, ha studiato l'effetto degli N-3 PUFA nei pazienti che hanno sofferto un recente infarto miocardico. Lo studio ha dimostrato una riduzione del 10% dell'end point primario cumulativo di mortalità, infarto non fatale e stroke con una riduzione del 20% della mortalità cardiovascolare dovuta in gran parte ad una riduzione del 33% di morte improvvisa nei pazienti che ricevevano N-3 PUFA.

L'effetto di prevenzione secondaria, riscontrato nello studio GISSI Prevenzione, non sembra esser legato all'effetto su parametri quali lipidi o pressione arteriosa pertanto l'effetto degli n-3 PUFA nella prevenzione secondaria del post-infarto è ascrivibile primariamente alla riduzione della morte improvvisa. Pertanto, l'effetto degli N-3 PUFA nella prevenzione della mortalità cardiovascolare nel post-infarto sembrerebbe esser dovuto primariamente ad un effetto antiaritmico diretto degli acidi grassi sui cardiomiociti e quindi essere funzione del contenuto di EPA+DHA.

Studi con miscele di acidi grassi contenenti quantitativi differenti di EPA+DHA rispetto a quelli utilizzati nello studio GISSI Prevenzione non hanno dimostrato effetto di protezione cardiovascolare suggerendo che il contenuto di EPA+DHA (minimo 850 mg/g) è fondamentale per l'effetto di protezione cardiovascolare.

Poiché l'incidenza di morte improvvisa è influenzata dalla frazione di eiezione ed è maggiore nei primi mesi dopo l'episodio acuto, la rimborsabilità degli N-3 PUFA va riconosciuta ai pazienti cui tale terapia viene prescritta entro i primi 3 mesi dall'evento acuto per una durata del trattamento di 12 mesi nei pazienti con frazione di eiezione >40% e di 18 mesi nei pazienti con frazione di eiezione <40%.

Bibliografia

1. *Solomon SD, Zelenkofske S, McMurray JJ, Finn PV, Velazquez E, Ertl G, Harsanyi A, Rouleau JL, Maggioni A, Kober L, White H, Van de Werf F, Pieper K, Califf RM, Pfeffer MA; Valsartan in Acute Myocardial Infarction Trial (VALIANT) Investigators. Sudden death in patients with myocardial infarction and left ventricular dysfunction, heart failure, or both. N Engl J Med 2005;352:2581-8.*
2. *Casella G, Di Pasquale G, Oltrona Visconti L, Pallotti MG, Lucci D, Caldarola P, Scherillo M, Maggioni AP on behalf of the MANTRA Investigators. Management of patients with acute coronary syndromes in real-world practice in Italy: an outcome research study focused on the use of ANTithRombotic Agents: the MANTRA registry. European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care 2013;2:27-34.*
3. *Echt DS, Liebson PR, Mitchell LB, Peters RW, Obias-Manno D, Barker AH, Arensberg D, Baker A, Friedman L, Greene HL, et al. Mortality and morbidity in patients receiving encainide, flecainide, or placebo. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial. N Engl J Med. 1991 Mar 21;324(12):781-8.*
4. *Cairns JA, Connolly SJ, Roberts R, Gent M. Randomised trial of outcome after myocardial infarction in patients with frequent or repetitive ventricular premature depolarisations: CAMIAT. Canadian Amiodarone Myocardial Infarction Arrhythmia Trial Investigators. Lancet. 1997 Mar 8;349(9053):675-82.*
5. *Julian DG, Camm AJ, Frangin G, Janse MJ, Munoz A, Schwartz PJ, Simon P. Randomised trial of effect of amiodarone on mortality in patients with left-ventricular dysfunction after recent myocardial infarction: EMIAT. European Myocardial Infarct Amiodarone Trial Investigators. Lancet. 1997 Mar 8;349(9053):667-74.*
6. *Thomas KL, Al-Khatib SM, Lokhnygina Y, Solomon SD, Kober L, McMurray JJ, Califf RM, Velazquez EJ. Amiodarone use after acute myocardial infarction complicated by heart failure and/or left ventricular dysfunction may be associated with excess mortality. Am Heart J. 2008 Jan;155(1):87-93.*
7. *GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico. Lancet 1999;354:447-55.*
8. *Marchioli R, Barzi F, Bomba E, Chieffo C, Di Gregorio D, Di Mascio R, Franzosi MG, Geraci E, Levantesi G, Maggioni AP, Mantini L, Marfisi RM, Mastrogiuseppe G, Mininni N, Nicolosi GL, Santini M, Schweiger C, Tavazzi L, Tognoni G, Tucci C, Valagussa F; GISSI-Prevenzione Investigators. Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after myocardial infarction: time-course analysis of the results of the Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto Miocardico (GISSI)-Prevenzione. Circulation 2002;105:1897-1903.*
9. *Li J, Becker R, Rauch B, Schiele R, Schneider S, Riemer T, Diller F, Gohlke H, Gottwik M, Steinbeck G, Sabin G, Katus HA, Senges J; OMEGA Study Group. Usefulness of heart rate to predict one-year mortality in patients with atrial fibrillation and acute myocardial infarction (from the OMEGA trial). Am J Cardiol. 2013 Mar 15;111(6):811-5.*
10. *Geleijnse JM, Giltay EJ, Schouten EG, de Goede J, Oude Griep LM,Teitsma-Jansen AM, Katan MB, Kromhout D; Alpha Omega Trial Group. Effect of low doses of n-3 fatty acids on cardiovascular diseases in 4,837 post-myocardial infarction patients: design and baseline characteristics of the Alpha Omega Trial. Am Heart J. 2010 Apr;159(4):539-546.*
11. *Verboom CN; Critical Analysis of GISSI-Prevenzione Trial. Highly purified omega-3 polyunsaturated fatty acids are effective as adjunct therapy forsecondary prevention of myocardial infarction. Herz. 2006 Dec;31 Suppl 3:49-59.*
    Lamotte M, Annemans L, Kawalec P, Zoellner Y. A multi-country health economic evaluation of highly concentrated N-3 polyunsaturated fatty acids in secondary prevention after myocardial infarction. Pharmacoeconomics. 2006;24(8):783-95.

13A09864

CONFERENZA UNIFICATA

DELIBERA 7 novembre 2013.

Revoca, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della delibera 10 dicembre 2003 (Rep. atti n. 705/CU), che individua la regione Lazio quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Rep.atti n. 126/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 7 novembre 2013

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che, con delibera della Conferenza Unificata, sono individuate, tenuto conto dell'esistenza dei fondi regionali di garanzia, le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, concernente: «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza Unificata;

Visto l'atto della Conferenza Unificata del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n. 486/CU), che fornisce alcune indicazioni procedurali ai sensi del citato art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo n. 112/1998 e prevede, in particolare, che la Regione interessata presenti richiesta alla Conferenza di limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui al citato art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilendo che tale richiesta sia corredata da una relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul proprio territorio;

Vista la delibera della Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003 (Rep. Atti n. 705/CU), emanata in attuazione di quanto previsto nell'Atto della Conferenza sopra indicato, con la quale Ia Regione Lazio è stata individuata quale regione sui cui territorio il Fondo di garanzia limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la delibera della Regione Lazio del 26 settembre 2013, n. 296, diramata con nota del 9 ottobre 2013, prot. CSR 4372 P-4.23.2.12, con la quale la Regione chiede alla Conferenza Unificata di revocare la citata delibera del 10 dicembre 2003;

Vista la nota prot. CSR 4645 P-4.23.2.13 del 25 ottobre 2013 con la quale si comunica alle amministrazioni centrali competenti che, qualora non si rilevino osservazioni in merito alla richiesta in esame, la revoca sarà a sottoposta all'esame della Conferenza;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, diramata in data 5 novembre 2013, prot. CSR 4766 P-4.23.2.12, contenente alcune osservazioni e rilievi in merito alla richiesta della Regione Lazio relativi alla necessità che, al fine di garantire un corretto utilizzo del Fondo di garanzia, si tenga comunque conto dell'esistenza di fondi regionali e si segnala la necessità di acquisire la relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzie operante sul proprio territorio, fornendo adeguate motivazioni alla richiesta di revoca della delibera del 10 dicembre 2003 sopra citata;

Vista la nota della Regione Lazio, diramata in data 6 novembre 2013 prot. CSR 4786 P-423.2.12, con la quale, in risposta a quanto rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze, si forniscono i chiarimenti e le motivazioni dettagliate della richiesta di revoca della delibera del 10 dicembre 2003, e si sottolinea come la regione abbia deciso di sopprimere completamente le attività svolte nel settore del credito mediante proprie partecipazioni dirette ed indirette, considerate incompatibili con la disciplina in materia di società in house provider, fornendo altresì alcuni dati comparativi che evidenziano la debolezza del sistema regionale laziale del sistema dei Confidi rispetto a quello di altre regioni;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 novembre 2013, prot. CSR 4816 A-4.23.2.12, con la quale si comunica che le motivazioni addotte dalla regione Lazio con la nota sopra citata possono considerarsi condivisibili;

Visti gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, nel prendere atto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso le motivazioni fornite dalla Regione Lazio, hanno espresso parere favorevole alla revoca;

Considerato che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole alla revoca in esame

Revoca

ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la delibera della Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003 (Rep. Atti n. 705/CU), che individua la Regione Lazio quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi.

Roma, 7 novembre 2013

Il Presidente: DELRIO

Il Segretario: MARINO

13A09807

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 15 novembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Serrenti e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 141).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che il Consiglio Comunale di Serrenti (Provincia del Medio Campidano) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gian Luca Becciu;

Considerato che il suddetto amministratore in data 6 ottobre 2013 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al Consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del Consiglio comunale;

Vista la deliberazione n. 46/33 del 31 ottobre 2013, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio Comunale di Serrenti e la nomina quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. ing. Michele Casula, dirigente comunale in quiescenza;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Serrenti è sciolto.

Art. 2.

Il dott. ing. Michele Casula, dirigente comunale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Serrenti fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente alla relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, allegata allo stesso per farne parte integrante, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 15 novembre 2013

Il Presidente: CAPPELLACCI

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Il consiglio comunale di Serrenti (Provincia del Medio Campidano), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gian Luca Becciu.

Il sindaco, in data 6 ottobre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Determinatasi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Serrenti e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. ing. Michele Casula per la provvisoria gestione del Comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: RASSU

13A09800

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2013, n. 18, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2013, n. 18, è stato pubblicato nel sito web istituzionale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (www.ansv.it) il procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2013, n. 18 (deliberato dal Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo con la deliberazione n. 51/2013, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Segretario generale del 23 ottobre 2013).

13A09832

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-285) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.